

Prot. 753

DECRETO DEL PRESIDENTE

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE TELEMATICHE DELL'ASSEMBLEA E DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI

IL PRESIDENTE

VISTI

- l'art. 38, comma 2, del D.Lgs 267/2000 che individua nel regolamento consiliare l'atto fondamentale per la disciplina di tutti gli aspetti relativi al funzionamento dell'organo;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, che dichiara lo stato di emergenza per 6 mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e quindi fino al 31 luglio 2020,
- il D.L. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/02/2020 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020;
- il DPCM 01/03/2020 all'art. 4 rubricato "Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale", che dispone che la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad ogni rapporto di lavoro secondo i principi dettati dalle menzionate disposizioni;
- il DPCM del 04/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 febbraio 2020, n. 6, COVID-19;
- il DPCM del 04/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6;
- il DPCM dell'8/03/2020, in particolare l'art. 1, comma 1, lett.q) che prevede l'obbligo di adottare "in tutti i casi possibili, nello svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento da remoto", garantendo, laddove ciò non fosse possibile, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro (c.d. *droplet*);
- il DPCM dell'11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11.03.2020;
- il D.L. 17 marzo 2020 n.18 c.d. Decreto Cura Italia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020, ed in particolare l'art. 73, comma 1, laddove si dispone che "ai fini di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, gli organi collegiali degli enti locali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza possono riunirsi secondo tale modalità, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente o dal Sindaco, purchè siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del d.lgs. 267/2000, nonché adeguata pubblicità delle sedute;
- il DPCM dell'01 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

RICHIAMATE altresì

- la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, dove si legge che “le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento;
- la circolare esplicativa del Ministro dell’Interno n. 15350/117 del 18 marzo 2020 laddove si legge che ai fini di perseguire finalità di semplificazione del funzionamento degli organi collegiali si consente fino alla cessazione dello stato di emergenza in atto, che gli organi collegiali degli enti locali possano riunirsi in videoconferenza, ancorchè quest’ultima modalità non risulti specificamente disciplinata negli statuti e/o nel relativi regolamenti interni sul funzionamento dei predetti organi collegiali;
- l’Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 27 marzo 2020 recante “Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di scadenze per adempimenti e di modalità di svolgimento delle sedute di organi collegiali, laddove si legge che sono state adottate misure di contenimento su tutto il territorio nazionale fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino a una data antecedente stabilita con DPCM su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione, tra cui, in particolare, l’istituzione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, e l’introduzione di misure di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in modalità da remoto avvalendosi della modalità della videoconferenza;

RILEVATO che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, cosa questa che influisce anche sulla presenza congiunta del Presidente, degli amministratori, dei dipendenti, del Segretario comunale presso la sede consortile;

DATO ATTO che questa Amministrazione non prevede nello Statuto alcun riferimento alla possibilità di svolgere sedute assembleari o degli altri organi collegiali con la modalità di videoconferenza, e che non dispone nemmeno di un Regolamento sul funzionamento dell’Assemblea e degli altri organi collegiali;

RITENUTO di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza dell’Assemblea e delle Commissioni, per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell’emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell’Amministrazione, assicurandone l’efficacia e la tempestività dell’azione amministrativa del Consorzio, come segue:

- la modalità in videoconferenza delle sedute degli organi eletti rientra nelle prerogative del Presidente;
- la seduta collegiale in forma telematica si realizza mediante l’utilizzo dello strumento della videoconferenza in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il segretario consortile ed i suoi collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Consorzio, in modo simultaneo ed in tempo reale, utilizzando la piattaforma *Gsuite* già in uso al Consorzio (accreditata AgID) senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione che permette di garantire la tracciabilità dell’utenza, ovvero l’identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Consorzio, pertanto la sede è virtuale e per convenzione si stabilisce di istituire la sede presso il domicilio del Presidente, ed assicura a tutti i componenti la possibilità che siano collegati in videoconferenza;
- la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le modalità di accesso alla piattaforma *Gsuite* con videochiamata in simultanea;

- per le sedute dell'Assemblea che lo Statuto qualifica come "pubbliche", sarà assicurata la possibilità di accesso alla seduta da parte dei cittadini che ne faranno richiesta, mediante fornitura di un link di collegamento-ospite, in sola modalità audio, senza alcun aggravio di spese a carico dell'amministrazione consoziale;
- la pubblicità delle sedute dell'Assemblea può essere sospesa, ovvero dichiarata riservata solo ai suoi componenti, compreso il Segretario consortile e i suoi collaboratori, qualora si discuta di questioni personali o si tratti la valutazione di qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere della riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi nonché per la trattazione degli oggetti previsti dallo Statuto in trattazione riservata;
- ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente ed al Segretario consortile, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accettare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea, in modalità che ne rendano possibile al segretario consortile la verbalizzazione;
- la presentazione dei documenti in seduta dell'Assemblea può essere sostituita dalla eventuale lettura, se richiesta anche da uno solo dei membri, in aggiunta al deposito degli atti assolto mediante invio degli stessi agli interessati in preparazione della seduta assembleare;
- il Segretario consortile attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex art. 97, comma 4, lett. A), del d.lgs. 267/00;
- la seduta, dopo l'appello nominale da parte del segretario consortile, è dichiarata valida dal Presidente con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dallo Statuto;
- la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute dell'Assemblea viene trasmessa agli amministratori mediante e-mail sull'indirizzo eletto dall'amministratore;
- le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio;
- la seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede del Consorzio, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito, che viene annotato nel verbale a cura del Segretario;
- la seduta può avvenire con la contestuale presenza di taluni membri in sede consortile ed altri in collegamento mediante videoconferenza;
- la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario ha provveduto all'appello dei presenti;
- la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;
- in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario consortile, e secondo le modalità sopra indicate.

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- l'approvazione delle misure sopra indicate per la seduta degli organi elettivi, Assemblea e Commissioni consortili, in videoconferenza;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio telematico del Consorzio e sul sito internet istituzionale del presente atto;
- l'invio del presente atto al Segretario consortile, ai Responsabili dei servizi consortili, al Responsabile Transizione Digitale, agli amministratori consortili;

CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE

Il Presidente

bimdelchiesisecondino@legalmail.it

- di dare mandato ai dipendenti consortili di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al presente decreto;
- di dare atto che il presente decreto deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono alla funzione di trasparenza e notizia.

Sella Giudicarie, il 03 aprile 2020



IL PRESIDENTE
f.to Prof. Severino Papaleoni